

*Camera Penale della Lombardia Orientale*  
*Bergamo Brescia Cremona Mantova*



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

Alla Procura Generale della Repubblica  
presso la Corte d'Appello di Brescia  
All'attenzione del Sig.  
Procuratore Generale

*e, p.c.*

Alla Corte d'Appello di Brescia  
All'attenzione del Sig.  
Presidente

OSSERVAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CAMERA PENALE DELLA  
LOMBARDIA ORIENTALE SUI CRITERI ELABORATI DAL PROCURATORE  
GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA PER IL "CONCORDATO IN  
APPELLO"

Il consiglio direttivo della Camera Penale della Lombardia Orientale, in adempimento agli impegni statutari dell'Associazione, ritiene di sottoporre all'attenzione del Sig. Procuratore Generale alcune osservazioni sui criteri emanati il 24 ottobre 2017 ex art. 599 bis co. 4 c.p.p.,

Le osservazioni di seguito esposte derivano dalla preoccupazione che i criteri dettati per orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero in udienza, finiscano per disincentivare il ricorso all'istituto del concordato anche con rinuncia ai motivi d'appello, vanificando le ragioni della (re)introduzione dell'istituto nell'ordinamento.

- 1) In linea generale, l'impostazione di fondo dei criteri appare ispirata ad una logica premiale che non appartiene all'istituto processuale: ne è chiaro sintomo il rilievo che viene attribuito alle condotte risarcitorie poste in essere dopo la sentenza di primo grado. La natura, non premiale ma deflativa, dello strumento contemplato dall'art. 599 bis c.p.p.

impone di considerare che l'accordo tra le parti processuali ivi previsto costituisce espressione di una convergenza di vedute tra le parti processuali in ordine alla fondatezza giuridica di motivi di impugnazione meritevoli di accoglimento, consentita dalla funzione di controllo della pronuncia di primo grado propria del processo di appello. Nella valutazione del sostituto Procuratore Generale d'udienza dovrebbe, quindi, trovare spazio l'apprezzamento non solo di ciò che l'imputato chiede (in ipotesi, una diminuzione, magari anche consistente, di pena), ma anche di ciò a cui rinuncia (in ipotesi, un motivo di nullità di possibile/probabile fondatezza).

- 2) Non viene contemplata, in divergenza dal dettato normativo, l'ipotesi che accusa e difesa concordino sull'accoglimento del motivo concernente l'assoluzione dell'imputato (come già evidenziato in una nota del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia) o, in generale, di motivi non relativi al trattamento sanzionatorio (ad esempio nullità, applicazione di misure di sicurezza, etc.).
- 3) I criteri, che dovrebbero soltanto orientare il Sostituto Procuratore d'udienza senza tuttavia vincolarlo nella sua autonomia, sono rafforzati da una clausola che appare espressione di una gerarchia "interna" destinata tuttavia a riflettere i propri effetti *erga omnes*: è previsto infatti che, qualora il Sostituto d'udienza ritenga di aderire ad una richiesta di concordato a condizioni più favorevoli per l'imputato rispetto a quelle derivanti dall'applicazione dei criteri orientativi, tale proposta debba essere vistata (cioè approvata) dal Procuratore Generale e debba riportare le ragioni che giustificano il trattamento più favorevole rispetto l'applicazione dei criteri ordinari. Un meccanismo di deroga così complesso incide negativamente sull'autonomia della quale deve godere il Sostituto Procuratore d'udienza, che è chiamato dalla legge a concludere l'accordo con il difensore dell'imputato.
- 4) Circostanza ancora più rilevante, però, è che attraverso i suddetti criteri siano state introdotte ipotesi ulteriori, rispetto a quelle previste *ex lege*, di esclusione dalla possibilità di utilizzare l'istituto del concordato, in particolare, impendendo di trovare un accordo sul trattamento sanzionatorio minimo previsto dalla legge (o comunque inferiore a limiti introdotti *ex novo* dallo stesso Procuratore Generale). Così, non si comprende, ad esempio, la *ratio* del non poter disapplicare la recidiva qualora un soggetto vanta tra i propri precedenti un precedente specifico ed infraquinquennale. E' risaputo infatti che all'interno dei reati della stessa indole ve ne possono essere alcuni connotati, in concreto, da maggior rilevanza e gravità rispetto ad altri. L'applicazione del criterio indicato si presta certamente ad integrare situazioni di ingiustizia sostanziale, laddove un soggetto, seppur gravato da un precedente di non rilevante gravità, ma delle stessa indole del reato per il quale si trova

processato, potrebbe vedersi negare la possibilità di ottenere la disapplicazione della recidiva, al contrario di un altro soggetto gravato da un precedente per un reato più grave, ma non della stessa indole.

- 5) Non si comprende la ragione per la quale andrebbe escluso il concordato qualora lo stesso comporti sconti di pena che determinino la possibilità che venga concessa la sospensione condizionale della stessa o la revoca di misure di sicurezza personali, specie nei casi in cui vi sia stata la applicazione della misura cautelare detentiva, laddove la favorevole prognosi circa la futura astensione dell'imputato dalla commissione di reati trova frequente fondamento proprio nell'effetto deterrente dell'intervenuta applicazione di una misura cautelare.
- 6) Per una serie di reati vengono individuate "soglie di pena" al di sotto delle quali non è consentito accedere al concordato in appello. La disposizione pone un evidente problema di violazione della riserva di legge, oltre che di giustizia sostanziale: i limiti di pena individuati sono in alcuni casi ben al di sopra dei minimi previsti dalla legge.  
Ad esempio, si prevede che la pena per il delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro non possa comunque essere inferiore a 1 anno e 10 mesi di reclusione quando, attraverso il giudizio di bilanciamento delle circostanze, la legge prevede una pena minima assai più ridotta (6 mesi di reclusione): secondo i criteri elaborati, non si potrà comunque scendere sotto una pena che è più del triplo del minimo consentito dalla legge.
- 7) Se i criteri ex art. 599 bis co. 4 c.p.p. sono destinati, nella sostanza, ad avere efficacia condizionante ed integratrice della disposizione del codice (in violazione della riserva di legge), non appare infondato il timore che sia il principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 Cost., ad essere in pericolo, stante la disomogeneità dei criteri che sono significativamente diversi da una Procura Generale all'altra, come consente di verificare l'esame di quelli sino ad oggi resi pubblici.

\* \* \*

Alla luce di queste osservazioni auspichiamo che possano essere rivalutati i punti critici evidenziati con la modifica dei criteri adottati.

Brescia, 13 febbraio 2018

per il direttivo della  
Camera Penale della Lombardia Orientale  
il presidente

(avv. Eustacchio Porreca)

